



Il Ministro dell'Interno

- VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- VISTO l'articolo 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- VISTO il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che "Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre";
- VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2025, concernente il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art.151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTA la lettera del 17 febbraio 2026 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto, tra l'altro, il differimento del predetto termine al 30 aprile 2026, in considerazione dell'esigenza di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito numerosi enti concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna;



Il Ministro dell'Interno

RITENUTO di differire al 31 marzo 2026 il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 febbraio 2026 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

(Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana è ulteriormente differito al 31 marzo 2026.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi